

INTRODUZIONE

Il presente elaborato intende analizzare e dimostrare la rilevanza dell'istituto delle presunzioni e degli altri strumenti previsti nell'ordinamento giuridico italiano e in particolare nel diritto tributario, oltre al compimento di uno studio approfondito riguardante i ragionamenti presuntivi che vengono compiuti nell'ambito di specifiche presunzioni in materia di interessi e utili.

La peculiare conformazione del diritto tributario ha condotto il legislatore a ricorrere sistematicamente all'introduzione di presunzioni legali, affidando all'Amministrazione finanziaria la facoltà di giungere a ricostruire anche induttivamente il reddito del contribuente. L'istituto in esame è largamente utilizzato anche nella fase processuale, dove vengono in rilievo le presunzioni di carattere giurisprudenziale, che nascono al di fuori degli schemi di formazione delle disposizioni di legge e sono il frutto dell'elaborazione della giurisprudenza.

L'istituto delle presunzioni, nel presente contributo, viene esaminato nell'ambito della disciplina concernente i redditi di capitale, alla luce delle norme previste nel Testo Unico delle imposte sui redditi agli artt. 45, comma 2, 46, comma 1, 47, comma 1. Viene inoltre presa in considerazione la presunzione di distribuzione "occulta" di utili nelle società "a ristretta base azionaria", che rappresenta un tema di estrema attualità, oggetto di discussioni e approfondimenti sia in dottrina che in giurisprudenza.

Nei primi due capitoli vengono analizzate le presunzioni e gli altri strumenti presuntivi, tanto nella generalità dell'ordinamento giuridico italiano quanto nella specificità della normativa fiscale, senza tralasciare le rilevanti pronunce della Corte costituzionale in tema di presunzioni legali assolute. Viene inoltre compiuta una breve indagine storica dell'istituto, nato con lo sviluppo del diritto romano e successivamente consacrato e cristallizzato dal *Code Napoléon*, la cui disciplina ha ispirato le altre codificazioni europee.

Nel secondo capitolo vengono inoltre riportati i motivi e le necessità per cui istituti di questo genere hanno trovato grande considerazione da parte del legislatore,

nonché un giudizio prognostico su quello che potrà essere il futuro delle presunzioni legali tributarie in seguito all'inarrestabile sviluppo tecnologico che ha caratterizzato quest'ultimo decennio. Inoltre, vengono esaminate le principali presunzioni che caratterizzano l'accertamento tributario, oltre allo specifico strumento presuntivo degli Indici Sintetici di Affidabilità, la cui disciplina è in corso di modifica a seguito degli adeguamenti resi necessari dall'emergenza sanitaria.

Il terzo capitolo, al fine di introdurre la trattazione delle presunzioni legali e giurisprudenziali in materia di interessi e utili, propone un'analisi della categoria dei redditi di capitale, con particolare attenzione all'evoluzione normativa della tassazione, alle differenze con i redditi di diversa natura finanziaria, alle macroaree degli interessi e dei dividendi e infine alle regole fondamentali riguardo il trattamento fiscale. Tale trattazione si completa attraverso una costante analisi degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali inerenti i principali nodi problematici che hanno coinvolto la categoria reddituale in esame.

Il quarto e il quinto capitolo esaminano invece sia fattispecie previste espressamente dal legislatore (presunzioni legali), sia presunzioni giurisprudenziali, in tema di redditi di capitale. In particolare, nell'ambito degli utili vengono esaminate la presunzione in materia di attribuzione di utili extracontabili ai soci di società di capitali a ristretta base partecipativa e la presunzione legale assoluta in materia di distribuzione di utili.

Nell'ambito degli interessi, invece, l'esame si sposta sulla presunzione legale relativa in materia di interessi derivanti da mutui ex art. 45, comma 2, TUIR e sulla presunzione legale relativa in materia di interessi da finanziamento dei soci ex art 46, comma 1, TUIR, entrambe analizzate alla luce dei chiarimenti dottrinali e delle pronunce compiute dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.

CAPITOLO I

LE PRESUNZIONI

CARATTERI GENERALI

SOMMARIO: 1. Le presunzioni nell'ordinamento giuridico italiano - 2. Cenni storici - 3. Le presunzioni semplici e le presunzioni "super semplici" - 4. Le presunzioni legali nell'ordinamento e in materia tributaria - 5. Il rapporto tra presunzioni legali e onere della prova - 6. Le presunzioni legali assolute nella giurisprudenza della Corte costituzionale - 7. Il divieto di doppia presunzione.

1. Le presunzioni nell'ordinamento giuridico italiano

«La presunzione è la deduzione probabile da un fatto certo di una cosa incerta; è detta iuris la presunzione che viene stabilita dalla legge stessa; è detta hominis quella che è formulata dal giudice»¹.

Le presunzioni sono istituti che attengono, in linea generale, alla prova dei fatti nel processo e sono disciplinate agli artt. 2727-2729 c.c. Il diritto alla prova nel processo è esplicitamente riconosciuto nell'ordinamento italiano, il quale garantisce il diritto in capo alle parti di fornire la rappresentazione dei fatti posti a fondamento delle proprie domande ed eccezioni².

L'art. 2727 c.c., nel definire le presunzioni, riporta senza grandi modifiche il disposto dell'art. 1349 del c.c. del 1865 ed enuclea in unico concetto omogeneo le presunzioni semplici e quelle legali: entrambe, infatti, consisterebbero in un procedimento logico-conoscitivo in base al quale da un fatto noto si risale ad un fatto

¹ Codice di Diritto Canonico, *can 1584*, in www.vatican.va

² E. BENIGNI, *Presunzioni giurisprudenziali e riparto dell'onere probatorio*, Giappichelli, 2014

ignoto. L'unico elemento di differenza tra le due ipotesi dovrebbe individuarsi nel soggetto che adotta tale procedimento: nel primo caso è il giudice che, nel caso concreto, trae le conseguenze dal fatto noto per conoscere quello ignorato, mentre nell'ipotesi di presunzione legale è il legislatore che, in termini generali ed astratti, formula la conseguenza presuntiva del fatto noto.

Tuttavia, la dottrina³ ha contestato tale equiparazione, sostenendo che in realtà vi sia una differenza strutturale e funzionale tra le due tipologie di presunzione: nel caso delle presunzioni legali andrebbe a mancare la struttura inferenziale del ragionamento presuntivo prevista dalla norma in esame, la quale è invece descrittiva della sola operazione logico-deduttiva compiuta dal giudice all'interno del meccanismo della presunzione semplice⁴. Secondo tale teoria, solo le presunzioni semplici possono dunque considerarsi mezzi di prova in senso proprio, operando come strumenti conoscitivi per l'accertamento di fatti controversi.

Per quanto concerne le presunzioni legali, sembrerebbe più opportuno ricondurle ad un meccanismo normativo che non riguarda l'accertamento giudiziale della verità dei fatti, ma incide sul regime di distribuzione dell'onere della prova, escludendo la necessità, per la parte a favore della quale operano, di fornire la prova di un fatto che rientra nella fattispecie da essa dedotta in giudizio. Le presunzioni legali, dunque, devono essere accostate alle previsioni normative in materia di distribuzione degli oneri probatori posti a carico delle parti nel processo.

Di conseguenza, e come largamente affermato dalla dottrina maggioritaria⁵, la definizione contenuta nell'art. 2727 c.c. non risulta adeguata, in quanto sembra presentare le presunzioni legali come procedimenti logico-conoscitivi in base ai quali da un fatto noto si risale ad un fatto ignorato. In realtà, secondo un più corretto inquadramento⁶, è da ritenersi che le presunzioni legali debbano essere ricondotte ad

³ S. PATTI, *Probatio e praesumptio: attualità di un'antica contrapposizione*, in *Rivista di diritto civile*, 2001, 1, p. 481

⁴ M. TARUFFO, *sub art. 2727*, in *Commentario Cendon*, VI, Torino, 1991, p. 209

⁵ F. LUISO, *Diritto processuale civile*, II, Milano, 2009, pp. 78 ss.

⁶ M. TARUFFO, *Presunzioni: I - Diritto processuale civile*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, Roma, 1991, pp. 1 ss.

un meccanismo normativo che non riguarda l'accertamento giudiziale dei fatti, bensì che incide sul regime di distribuzione dell'onere della prova.

Inoltre, è importante tener presente la distinzione che viene operata dal Codice civile tra le presunzioni legali, dove viene posta una linea di demarcazione tra presunzioni legali (assolute e relative) e presunzioni giudiziali.

Nel caso di presunzioni assolute (*iuris et de iure*) non è ammessa la prova contraria, mentre nella fattispecie delle presunzioni relative (*iuris tantum*) è consentita la possibilità di fornire una prova avversa al ragionamento compiuto. Tuttavia, poiché si tratta di istituti che presentano diverse differenze strutturali e sostanziali, sarà necessario considerare di seguito i diversi tipi di presunzione (legali e giurisprudenziali) in modo distinto, mettendo in evidenza le principali caratteristiche e peculiarità⁷.

Come riportato nella Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice civile del 4 aprile 1942, con lievi varianti formali, sono state riprodotte nei tre articoli 2727-2729 c.c., le disposizioni che in tema di presunzioni erano dettate nel codice del 1865, rimanendo così inalterata la nozione di presunzione e la duplice partizione delle presunzioni in semplici e legali⁸.

Con riguardo all'efficacia delle prove, e più precisamente al modo con cui queste vanno a determinare il convincimento del giudice, si effettua una distinzione tra prove dirette e prove indirette: le prime sono idonee a far conoscere immediatamente il fatto da provarsi, mentre le prove indirette portano alla conoscenza di uno o più fatti diversi per il tramite di un'operazione logica. Tale operazione logica viene denominata presunzione semplice (*hominis*) e ad essa si riferisce l'art. 2727 c.c., dove si dispone

⁷ Giova ricordare, tuttavia, che il funzionamento delle cd. presunzioni giurisprudenziali, è analogo a quello delle presunzioni legali relative. Come riportato in via estremamente sommaria e analizzato più nel dettaglio nella trattazione successiva, le presunzioni legali in generale agiscono sul piano degli oneri probatori. Di conseguenza, le presunzioni giurisprudenziali operano con lo stesso meccanismo delle presunzioni legali relative, alle quali sono assimilabili. Esse consistono, cioè, in "manipolazioni" giurisprudenziali della distribuzione degli oneri probatori previsti dalle norme generali. Sull'argomento si veda anche G. VERDE, *Le presunzioni giurisprudenziali*, in *Foro italiano*, 1971, 5, p. 177; M. TARUFFO, *Presunzioni, inversioni, prova del fatto*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1992, pp. 736 ss.

⁸ L'unico cambiamento è costituito dall'eliminazione dell'art. 1350, che conteneva una classificazione delle presunzioni legali non solo incompleta, ma anche inesatta, in quanto annoverava tra queste l'autorità della cosa giudicata, ora più razionalmente disciplinata nel titolo quarto.

che le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato.

Altra norma rilevante in questa sede è l'art. 2729 del Codice civile, che attribuisce rilievo alle sole presunzioni «*gravi, precise e concordanti*», e che esclude il loro impiego nei casi in cui non è ammessa la prova per testimoni.

Recente dottrina italiana⁹, con riguardo alle presunzioni, ha affermato che nel sistema complessivo dei mezzi di prova, le presunzioni si distinguono sia dalle prove dirette, dove il giudice percepisce direttamente il fatto da provare, sia dalle prove rappresentative, in cui il giudice percepisce un atto compiuto o una cosa idonea per la rappresentazione del fatto da provare. La qualificazione giuridica delle presunzioni sarebbe quindi quella della “*prova critica*”, utile ad affermare l'esistenza di un fatto né percepito né rappresentato di fronte al giudice, attraverso la conoscenza di un fatto diverso da lui raggiunto per percezione o per rappresentazione.

Tuttavia, lo schema presuntivo non può fungere da elemento unificatore tra presunzioni semplici e presunzioni legali, dato che il dettato normativo riportato dal legislatore nell'art. 2727 c.c. viene a sgretolarsi con riferimento alle presunzioni legali, che si basano sulla volontà della legge e non sulla conoscenza dei fatti.

Per presunzione si intende ogni argomento, congettura, illazione, con cui, essendo già stata provata una determinata circostanza, si giunge a considerarne provata anche un'altra sfornita di prova diretta¹⁰. Tuttavia, secondo parte della dottrina, tale affermazione sarebbe da interpretare soltanto nel senso che la presunzione postula un altro strumento di convincimento¹¹. In ogni caso essa va tenuta distinta dalla presunzione legale, la quale, oltre a non essere un mezzo di prova, non ha neanche natura processuale, pur influenzando sul meccanismo dell'onere della prova.

Risulta evidente sin dall'inizio di questa trattazione che il meccanismo presuntivo sia essenziale per il funzionamento dell'ordinamento giuridico italiano, dato che l'istituto in questione, potendo essere utilizzato dal legislatore, dal giudice o

⁹ F. FABBRINI, voce «Presunzioni», in *Digesto delle discipline privatistiche, Sez. civile*, XIV, Torino, 1996, pp. 279 ss.

¹⁰ A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Giuffrè, 2011, p. 251

¹¹ C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, Vol. II, Giappichelli, 2018, p. 175

anche dall'Amministrazione finanziaria, si configura come un perno fondamentale in tutti i campi del diritto.

Ad esempio, nel diritto penale è basilare e imprescindibile il principio della presunzione di non colpevolezza, riconosciuta dall'art. 27, co. 2 della Costituzione: alla luce di tale principio, l'imputato non deve essere assimilato al colpevole fino al momento della condanna definitiva. Secondo la Corte costituzionale¹², il principio deve essere interpretato nel senso che l'imputato non debba essere considerato né innocente, né colpevole, ma soltanto "imputato".

Un esempio sul piano del diritto civile può essere invece rappresentato dalla presunzione di gratuità prevista dall'art. 1767 del Codice civile¹³ nell'ambito del deposito: si tratta di una presunzione legale relativa, che ai sensi dell'articolo 2727 c.c. ammette la prova contraria¹⁴.

Infine, nell'ambito del diritto tributario, che in questa sede interessa, l'istituto delle presunzioni trova un utilizzo sempre più esteso. Il cambiamento ha avuto inizio negli anni Settanta, quando l'assetto tributario è stato rivoluzionato a causa dell'aumento del numero dei contribuenti (come, ad esempio, i professionisti con partita IVA o i soggetti dipendenti). L'Amministrazione finanziaria non riusciva più a svolgere i suoi compiti in maniera efficiente, dato che il punto di partenza era quello di una presunzione di evasione, che imponeva di controllare tutte le dichiarazioni effettuate dai contribuenti. Al fine di gestire la situazione, la decisione è stata quella di virare verso un sistema opposto, dando fiducia al contribuente addossandogli una serie di obblighi e tratteggiando in generale un sistema in cui diveniva cruciale la collaborazione del contribuente. In questo modo è stato previsto un controllo solo su una percentuale esigua delle dichiarazioni, rafforzando al tempo stesso il sistema delle sanzioni amministrative e disincentivando l'evasione. Di conseguenza, le presunzioni

¹² C. Cost., 6 luglio 1972, n. 124, con cui è stata garantita l'esclusione della presunzione di colpevolezza durante tutto lo svolgimento del rapporto processuale.

¹³ Secondo tale disposizione, il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti.

¹⁴ La Corte di cassazione, con la sentenza n. 359 del 13 gennaio 1993, ha affermato che per vincere la presunzione *iuris tantum* di gratuità del deposito prevista dalla norma in questione, è necessario che il depositario eserciti un'attività abituale di custodia. La natura abituale e professionale della custodia porterà così ad escludere che la prestazione possa ritenersi gratuita integrando l'esercizio di un'attività necessariamente economica nell'ambito della prestazione di servizi.

nel diritto tributario sono state introdotte per rendere meno gravosa l'attività accertatrice dell'Amministrazione finanziaria.

Nell'ambito del diritto tributario, le presunzioni vengono collocate sia tra le norme di definizione sia tra le disposizioni concernenti la prova. Le presunzioni tributarie di diritto sostanziale possono anche essere assolute, mentre quando si è di fronte a norme probatorie, come ad esempio quelle dettate in tema di accertamento, deve essere sempre garantita al contribuente la possibilità di fornire prova contraria (prevedendo, dunque, una presunzione relativa). La possibilità di fornire una prova contraria porta a garantire una corretta applicazione dell'imposta, alla stregua dell'articolo 53 della Costituzione. Tale disposizione prevede il principio della capacità contributiva, secondo cui il legislatore deve individuare le regole fondamentali in base alle quali il singolo cittadino è chiamato a partecipare *pro quota* alla spesa pubblica¹⁵.

La Corte costituzionale, inoltre, si è espressa in senso positivo sull'utilizzo delle presunzioni nel diritto tributario. Con la pronuncia del 12 luglio 1967, n. 109, è stato affermato che al fine di evitare l'evasione e nell'interesse della giusta e regolare percezione dei tributi, vengono considerate legittime le presunzioni che si fondano sulla comune esperienza. La Corte, in occasione di una successiva pronuncia¹⁶, ha ribadito la necessità che queste siano sempre relative, poiché *«l'esclusione della prova contraria romperebbe il collegamento effettivo tra obbligazione e presupposto economico»*.

¹⁵ G. TINELLI, *Istituzioni di diritto tributario. I principi generali*, Padova, 2016, pp. 40 ss.

¹⁶ Con sentenza 28 luglio 1976, n. 200, la Corte costituzionale, dopo aver stabilito il necessario carattere relativo delle presunzioni in argomento, ha inoltre affermato che le presunzioni legali in materia fiscale, per poter essere considerate in armonia con il principio della capacità contributiva sancita dall'art. 53 Cost., debbano essere confortate da elementi concretamente positivi che le giustificano razionalmente. Con tale affermazione sono stati introdotti nelle presunzioni i necessari caratteri di ragionevolezza e della coerenza con la *ratio* e la struttura del tributo.

2. Cenni storici

L'istituto in questione è nato con lo sviluppo del diritto romano, in particolare nell'ambito dell'istruzione probatoria del processo privato, dove alle presunzioni veniva data una valenza meramente persuasiva: l'utilizzo di tale meccanismo, atto a dirimere questioni di diritto da parte dei giureconsulti, è rinvenibile sin dall'età classica¹⁷.

Nel diritto romano, le presunzioni venivano contrapposte alle prove ed erano ben conosciute e delineate, apparendo come un surrogato, un sostituto delle prove stesse. La distinzione tra presunzioni legali e presunzioni semplici risale certamente alle fonti romane, nel senso che nelle presunzioni legali «*il giudice è tenuto per norma giuridica ad argomentare da alcuni fatti l'esistenza di un fatto incerto ma probabile*», mentre nelle presunzioni semplici non esiste l'obbligo di legge, e «*sussistono mere argomentazioni vincolative soltanto per la loro forza di verosimiglianza*»¹⁸.

I compilatori giustiniani, successivamente, hanno delineato i tratti fondamentali della presunzione legale, quale tecnica a servizio del processo dell'età post-classica ed è in questo momento che le presunzioni divengono un vero e proprio meccanismo legale. Non poche sono state le accezioni conferite ai termini di *Præsumptio* e *Præsumere*. Da un lato, per quanto concerneva il termine *Præsumptio*, si parlava di “opinione” o addirittura di “arroganza”. L'accezione data al verbo *Præsumere*, invece, è stata quella che poi è divenuta tipica nel mondo del diritto.

All'interno del *Corpus iuris civilis*, come sopra accennato, il termine *Præsumptio* è stato inteso quale mezzo sostitutivo della prova¹⁹. Non è certo invece che il diritto romano abbia conosciuto, almeno nei termini e nel significato moderno, l'ulteriore distinguo tra presunzioni legali assolute e relative, distinzione che sembrerebbe essersi sviluppata nel c.d. diritto intermedio²⁰.

L'applicazione dell'istituto riuscì anche a superare la caduta dell'Impero

¹⁷ S. ANTONIO, SÁNCHEZ-GIL, *La presunzione di validità dell'atto giuridico nel diritto canonico*, Giuffrè, 2006, pp. 11 ss.

¹⁸ R. REGGI, voce, «*Presunzione (diritto romano)*», in *Enciclopedia del diritto*, XXXV, Milano, 1986, p. 256

¹⁹ G. DONATUTI, *le præsumptiones iuris in diritto romano*, in *Annali della Facoltà di giurisprudenza della R. Università di Perugia*, 1931

²⁰ A. CAMPITELLI, voce «*Presunzione (dir. intermedio)*», in *Enciclopedia del diritto*, XXV, Milano, 1986, pp. 260 ss.

Romano, rimanendo quindi a pieno titolo del panorama del diritto mondiale: in particolare, le opere di Andrea Alciato²¹ e Jacopo Menochio²², hanno esercitato una grande influenza sulla dottrina che si è impegnata nello studio delle presunzioni sotto il profilo giuridico.

Entrambi i trattati fanno riferimento ai vari tipi di presunzione, alcuni con portata estremamente generale: da un lato, sono collocabili quelle presunzioni che si riferiscono a qualità o circostanze personali con un prevalente carattere interno (bontà, buona fede, dignità); dall'altro lato, invece, esse vengono ricollegate a tutti gli atti. Una regola generale, inoltre, era quella di propendere in caso di dubbio per la presunzione favorevole alla validità dell'atto²³.

Fino alla Rivoluzione francese le presunzioni restano ancorate al principio delle prove legali, con la conseguenza che i differenti tipi di presunzione devono trovare nella legge il loro supporto. La presunzione semplice o *hominis* viene invece classificata tra le prove semipiene, destinate ad essere integrate dal giuramento suppletorio o purgatorio²⁴.

L'istituto in questione è stato successivamente consacrato e cristallizzato dal *Code Napoléon*, la cui disciplina ha ispirato le altre codificazioni europee. L'attuale formulazione dell'art. 2727 c.c., ad esempio, è una riproduzione di quanto previsto già nella codificazione francese del 1804.

È rimasta intatta anche la distinzione fra presunzione e finzione, nel senso che la presunzione è uno strumento di conoscenza della realtà, mentre la finzione giuridica è un mascheramento della verità operato per particolari scopi dal legislatore²⁵. Sin dal diritto intermedio la *praesumptio* è nettamente distinta dalla *fictio*.

L'atteggiamento dei giuristi nei confronti delle finzioni è mutevole nel *favor*, anche a seconda delle epoche e scostante nell'attenzione²⁶. Le finzioni hanno ricevuto diverse definizioni, variabili a seconda della cultura e dell'origine, del ruolo e della

²¹ A. ALCIATO, *tractatus de praesumptionibus*, 1580

²² J. MENOCHIO, *De praesumptionibus*, 1609

²³ S. ANTONIO, SÁNCHEZ-GIL, *La presunzione di validità dell'atto giuridico nel diritto canonico*, cit., pp. 108 ss.

²⁴ D. PEDRELLI, *Le presunzioni giudiziali nel diritto canonico. Breve excursus storico dell'istituto della presunzione giudiziale e suo uso nella giurisprudenza rotale*, in *Dir. Eccl.*, 2002, pp. 715 ss.

²⁵ A. CAMPITELLI, voce «Presunzione (dir. intermedio)», in *Enciclopedia del diritto*, cit., pp. 279 ss.

²⁶ V. GAMBARO, *Finzione giuridica nel diritto positivo*, in *Digesto IV*, vol. III, Torino, 1992, p. 342.

collocazione storica e geografica dell'interprete, ma soprattutto a seconda degli atteggiamenti pregiudiziali dei giuristi. Ad esempio, Jhering ha definito le finzioni «*le menzogne bianche del diritto*», mentre Vaihinger, all'opposto, ha affermato che «*la finzione è un assunto, consapevolmente falso, usato come espediente indefettibile*»²⁷.

3. Le presunzioni semplici e le presunzioni “super semplici”

Normalmente è il legislatore a modificare o invertire gli oneri probatori tra le parti per mezzo delle presunzioni legali. Accade tuttavia che fenomeni analoghi si verificano anche al di fuori di specifici dettati normativi, ad opera della giurisprudenza, che manipola in vario modo quella che sarebbe l'appropriata distribuzione di tali oneri secondo le norme generali. Il fenomeno delle presunzioni giurisprudenziali sta ricoprendo un ruolo sempre più importante nel diritto processuale italiano, attuandosi nel momento in cui il giudice presume la verità di determinati fatti in favore di una parte, attribuendo all'altra parte l'onere di provare il contrario²⁸.

Tali “elaborazioni giurisprudenziali” non possono che condurre ad una ponderata riflessione sull'effettivo ruolo del giudice nell'accertamento del fatto, in connessione all'individuazione della regola di diritto sostanziale vigente²⁹. Autorevole dottrina afferma che le presunzioni giurisprudenziali «*non hanno la virtù di indirizzare il convincimento giudiziale in un certo senso, bensì quella di invertire o comunque di disporre in determinate maniere gli oneri probatori delle parti nel processo*»³⁰.

Secondo quanto disposto dall'art. 2729 c.c., le presunzioni semplici devono essere rimesse alla prudenza del giudice e riportare i requisiti di gravità, precisione e concordanza, configurandosi come uno strumento indefettibile per la ricostruzione della realtà in ogni campo della conoscenza umana³¹. È necessario, perciò, un rigoroso

²⁷ G. ALPA, *Finzioni giuridiche*, in *Contratto e impresa*, Cedam, 3, 1995, p. 2

²⁸ L.P. COMOGLIO, *Le prove civili*, 2a ed., Torino, 2004, p. 228

²⁹ P. RESCIGNO, S. PATTI, *La genesi della sentenza*, Bologna, 2017, p. 30

³⁰ G. VERDE, *Le presunzioni giurisprudenziali. Introduzione a un rinnovato studio sull'onere della prova*, in *Foro Italiano*, cit., p. 178

³¹ A. MARCHESELLI, *Le presunzioni nel diritto tributario: dalle stime agli studi di settore*, Torino, 2008, pp. 6 ss.